CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 maggio 2011 (16.05)
(OR. en)

10052/11

Fascicolo interistituzionale: 2011/0117 (COD)

SPG 9
WTO 205
CODEC 796

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	12 maggio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 241 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 241 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.5.2011
COM(2011) 241 definitivo

2011/0117 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

{SEC(2011) 536 definitivo}
{SEC(2011) 537 definitivo}

RELAZIONE

Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) che fa parte della sua politica commerciale comune, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE.

L'SPG è uno dei principali strumenti commerciali dell'UE destinati a contribuire al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro, alla riduzione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo.

L'attuale sistema SPG comprende tre accordi preferenziali in virtù dei quali l'UE concede benefici commerciali che tengono conto dei diversi bisogni dei paesi in via di sviluppo sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, sotto forma di tariffe doganali ridotte o nulle sulle importazioni di merci. Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio[1], del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione dell'attuale SPG, prorogato dal regolamento (UE) n. ...[2] del Parlamento europeo e del Consiglio, scadrà entro il 31 dicembre 2013. Il regolamento SPG proposto, che sostituisce il regolamento in vigore, rivede, adatta e aggiorna il sistema SPG al fine di rispondere meglio alla situazione economica e commerciale mondiale contemporanea, che è profondamente cambiata dall'istituzione del sistema originario.

Grazie all'aumento del commercio, numerosi paesi in via di sviluppo e settori di esportazione si sono integrati con successo nel mercato mondiale. Essi sono in grado di continuare la loro espansione con i propri mezzi ed esercitano una pressione sulle esportazioni provenienti da paesi molto più poveri che hanno veramente bisogno di aiuto. Il progetto di proposta mira a concentrare le preferenze dell'SPG sui paesi più bisognosi, rinforzando le modalità dell'SPG legate ai criteri di ammissibilità e al meccanismo di graduazione, che determina le importazioni competitive e sospende le preferenze ingiustificate.

Il sistema espande inoltre l'aiuto apportato a titolo del regime speciale di incentivazione allo sviluppo sostenibile e al buon governo (SPG+) di cui beneficiano i paesi che si impegnano a perseguire valori universali nell'ambito dei diritti umani e del lavoro, dell'ambiente e del buon governo. Se da una parte il sistema amplierà la gamma di opportunità offerte ai potenziali beneficiari, dall'altra il sistema richiederà maggiori responsabilità da parte dei paesi che saranno sottoposti dall'UE a criteri di ammissione più severi. Sarà introdotto un meccanismo più efficace e trasparente per monitorare e valutare l'attuazione delle pertinenti convenzioni internazionali poiché l'UE richiede una stabilità e un miglioramento evidenti nel tempo nei bilanci dei paesi in materia di attuazione. I requisiti che i paesi beneficiari dovranno soddisfare sono quindi aumentati, poiché essi dovranno fornire prove concrete e regolari dell'effettiva attuazione delle convenzioni.

Il regime speciale per i paesi meno sviluppati denominato "Tutto tranne le armi", che è stato aggiunto all'SPG nel 2004, resta immutato ed è integrato da nuovi elementi volti a concentrare maggiormente i benefici SPG sui paesi più bisognosi.

---

[1] Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 06/08/2008, pag. 1).

[2] GU L, pag. 1.

Sono state chiarite anche le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze. In particolare, si è reso esplicito che fra le pratiche commerciali sleali rientrano quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime. Si è inoltre sottolineato che le preferenze possono essere temporaneamente revocate se i paesi beneficiari non rispettano le convenzioni internazionali sull'antiterrorismo. Infine, il testo relativo ai regimi internazionali della pesca è stato esteso per sottolineare che tali regimi possono essere anche quelli internazionali.

Inoltre, per meglio salvaguardare gli interessi finanziari ed economici dell'UE e rafforzare la certezza del diritto, la stabilità e la prevedibilità del sistema, le procedure amministrative relative ai meccanismi di salvaguardia sono migliorate grazie a una definizione chiara dei principali concetti giuridici. Il regolamento non avrà più una durata limitata, così da permettere agli operatori economici e ai paesi beneficiari di disporre di un quadro stabile. Le procedure decisionali tengono conto del nuovo equilibrio istituzionale tra la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'applicazione degli atti di esecuzione o degli atti delegati.

Il nuovo regolamento si fonda su una maggiore trasparenza e prevedibilità, anche per quanto concerne le procedure applicabili e i diritti di difesa. Ciò consentirà di meglio salvaguardare gli interessi finanziari ed economici dell'UE e di rafforzare la certezza del diritto e la stabilità. Il regolamento determina i casi nei quali è previsto che la Commissione adotti atti delegati dopo aver ricevuto una delega dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i casi nei quali la Commissione disporrà di poteri di esecuzione.

È importante tenere a mente che l'accesso preferenziale al mercato dell'UE è uno dei diversi mezzi volti a sostenere lo sviluppo mediante il commercio. Ciò a cui il nuovo regolamento SPG mira è una maggiore semplicità, prevedibilità e un migliore orientamento del sistema SPG dell'UE, in modo da massimizzare l'efficacia dello strumento. Tutte le modalità proposte per quanto concerne l'SPG si basano su soluzioni conformi ai requisiti dell'Organizzazione mondiale del commercio - in particolare la clausola di abilitazione – e al suo obiettivo di accordare preferenze ai paesi in via di sviluppo. Esse sono inoltre in linea con le priorità delle Nazioni Unite in materia di lotta contro la povertà nel mondo.

Inoltre, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione completa dell'intero corpo legislativo dell'UE, in particolare per quanto concerne la sostenibilità dei biocarburanti o le condizioni sanitarie e fitosanitarie per l'accesso al mercato, né degli obiettivi strategici dell'UE, in particolare per quanto concerne la governance nelle questioni fiscali ai fini dello sviluppo.

La proposta è stata elaborata sulla base di una consultazione pubblica condotta tra il 27 marzo e il 4 giugno 2010 e di una valutazione d'impatto approfondita che ha esaminato gli effetti di diverse opzioni strategiche. Alla luce dei risultati della valutazione d'impatto, è stata scelta l'opzione strategica C1, che ha determinato il contenuto del nuovo regolamento proposto.

Il regolamento proposto non comporta costi per il bilancio dell'UE. La sua applicazione comporta tuttavia la perdita di entrate doganali. Sulla base dei dati del 2009, le perdite annue di entrate doganali risultanti dall'applicazione dell'attuale regolamento SPG sono stimate a 2,97 miliardi di euro, che corrispondono a un importo netto pari a 2,23 miliardi di euro dopo la deduzione delle spese di riscossione degli Stati membri. L'applicazione del regolamento proposto, sulla base del suo allegato I nella sua forma indicativa, si traduce in perdite annue di entrate doganali stimate a 1,87 miliardi di euro (importo netto: 1,4 miliardi di euro).

2011/0117 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971 l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG).

(2) La politica commerciale comune dell'Unione europea si fonda sui principi e persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'Unione, di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(3) L'Unione europea mira a definire e a intraprendere azioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di sradicare la povertà.

(4) La politica commerciale comune dell'Unione europea deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo, di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo[3].

(5) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004, intitolata "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015"[4], espone

[3] Decisione GATT del 28 novembre 1979 (L4903).
[4] COM(2004) 461 del 7.7.2004.

gli orientamenti per l'applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006 - 2015.

(6) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011[5], prorogato dal regolamento (UE) n. ...[6] del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, applica il sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("il sistema") fino all'applicazione del presente regolamento. In seguito è opportuno che il sistema continui ad applicarsi senza scadenza. Esso sarà tuttavia oggetto di un riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È necessario che le preferenze tariffarie del sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo più bisognosi sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

(8) Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate consiste in un regime generale e in due regimi speciali.

(9) È necessario che il regime generale sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo e che si trovano ad uno stadio simile di sviluppo economico. I paesi che sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema; si tratta inoltre di paesi che sono definitivamente passati da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato. Essi non hanno gli stessi bisogni degli altri paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze; si trovano ad uno stadio di sviluppo economico diverso, vale a dire le loro condizioni non sono simili a quelle dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili; di conseguenza, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate, essi necessitano di un trattamento diverso. Inoltre, l'utilizzo da parte dei paesi a reddito alto o medio-alto delle preferenze tariffarie previste dal sistema aumenta la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili e rischia quindi di far pesare su questi ultimi un carico ingiustificato. Il regime generale tiene conto della possibile evoluzione dei bisogni sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Ai fini della coerenza, è necessario non estendere le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime generale ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea che offre loro almeno lo stesso

---

5 Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1).

6 ...

livello di preferenze tariffarie rispetto al sistema per la quasi totalità degli scambi. Al fine di concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, è necessario che il regime generale continui ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato e che tale data sia specificata nell'elenco dei paesi beneficiari del regime generale.

(10) I paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 e i paesi beneficiari di un accesso preferenziale autonomo al mercato dell'Unione europea sono ammissibili[7]. I territori d'oltremare associati all'Unione europea nonché i paesi d'oltremare e i territori d'oltremare dei paesi che non figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 non devono essere considerati ammissibili per beneficiare del sistema.

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo[8] (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo[9] (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro[10] (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio[11] (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile[12] (2002). Di conseguenza, è necessario accordare preferenze tariffarie aggiuntive a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica e dall'attuazione effettiva delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro nonché alla protezione dell'ambiente e al buon governo.

(12) Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nel quadro di questo sistema, è necessario che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche

---

7 Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007, (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1); regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione, (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1) e regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, (GU L 240 del 23.9.2000).

8 *Declaration on the Right to Development*: *resolution*, adopted by UN General Assembly, 4 December 1986, A/RES/41/128.

9 Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo il 12 agosto 1992, a Rio de Janeiro, A/CONF.151/26 (Vol. I).

10 Dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86ª sessione, a Ginevra, il 18 giugno 1998 (Ginevra, Ufficio internazionale del lavoro, 1998).

11 *United Nations Millennium Declaration:* Dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio, risoluzione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, A/RES/55/2.

12 *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*: *adopted by the* World Summit on Sustainable Development, 4 September 2002, Johannesburg, A/CONF.199/20.

i dazi specifici devono essere sospesi, a meno che non siano combinati ad un dazio ad valorem.

(13) I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo devono poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l'ammissibilità. Deve essere possibile presentare domande a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Anche i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie di questo sistema in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 sono tenuti a presentare una nuova domanda.

(14) È necessario che la Commissione monitori lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali e la loro attuazione effettiva, esaminando le conclusione e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti stabiliti a norma delle rispettive convenzioni. È necessario che la Commissione presenti ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari a titolo delle convenzioni nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

(15) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati deve continuare a garantire l'accesso in esenzione dai dazi al mercato dell'Unione europea per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si deve fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di questo regime. È necessario che le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea.

(16) Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato previste per lo zucchero dagli accordi di partenariato economico, le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 devono richiedere una licenza di importazione fino al 30 settembre 2015.

(17) Per il regime generale le preferenze tariffarie devono essere differenziate anche in futuro a seconda della natura "sensibile" o "non sensibile" dei prodotti in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all'interno dell'Unione europea.

(18) La sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili deve essere mantenuta, mentre si deve applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell'Unione europea.

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, la riduzione generale deve essere quindi operata secondo un tasso fisso pari al 3,5% dell'aliquota del dazio della nazione più favorita, mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili devono essere ridotti del 20%. I dazi specifici

devono essere ridotti del 30%. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non deve essere applicato.

(20) I dazi devono essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1% o ad un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

(21) La graduazione deve basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della nomenclatura tariffaria combinata. È necessario che la graduazione si applichi a una sezione o a una sottosezione al fine di ridurre i casi in cui prodotti eterogenei sono graduati. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario deve applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non va applicata ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo né ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, caratterizzati da profili economici molto simili che li rendono vulnerabili a causa di una base d'esportazione limitata e non diversificata.

(22) Affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato, è necessario che le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applichino, così come le norme di origine dei prodotti definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[13] [modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione][14].

(23) È necessario che le ragioni della revoca temporanea dei tre regimi includano la violazione grave e sistematica dei principi stabiliti in determinate convenzioni internazionali concernenti i diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. Occorre revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l'impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l'attuazione effettiva delle convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori con le procedure di monitoraggio dell'Unione europea stabilite nel presente regolamento.

(24) Vista la situazione politica del Myanmar e della Bielorussia, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questi paesi deve rimanere in vigore.

(25) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di migliorare l'orientamento, la coerenza e la trasparenza da una parte e di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali

---

13 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
14 GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1.

unilaterali dall'altra, è necessario che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne la modifica degli allegati del presente regolamento e la revoca temporanea delle preferenze tariffarie a causa del mancato rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e del buon governo, delle norme procedurali relative alla presentazione delle domande per le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo nonché alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, in modo da definire modalità tecniche uniformi. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[15].

È necessario ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione delle decisioni concernenti la sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell'SPG per i paesi beneficiari e l'apertura di una procedura di revoca temporanea, in relazione alla natura e all'impatto di tali atti.

È necessario ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di decisioni concernenti le inchieste di salvaguardia e la sospensione dei regimi preferenziali laddove le importazioni possono causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione europea.

È necessario che la Commissione adotti gli atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora sia richiesto per ragioni di urgenza, nei casi debitamente giustificati legati alle inchieste di salvaguardia e alle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali.

(27) La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema. Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento e valuta la necessità di sottoporre a riesame il sistema, tra cui il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e le disposizioni relative alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie, tenendo conto della lotta contro il terrorismo e delle norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nelle questioni fiscali. Nelle relazioni la Commissione deve tenere conto delle implicazioni sui bisogni dei paesi beneficiari per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze.

---

[15] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Ove opportuno, è necessario valutare anche la conformità alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE. La relazione deve comprendere un'analisi degli effetti del sistema per quanto concerne le importazioni di biocarburanti e gli aspetti di sostenibilità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito "il sistema") si applica conformemente al presente regolamento.

2. Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie:

a) un regime generale;

b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e

c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

a) "SPG" il sistema di preferenze generalizzato con il quale l'Unione europea accorda un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea mediante i tre regimi distinti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

b) "paesi ammissibili" tutti i paesi in via di sviluppo di cui all'allegato I;

c) "paesi beneficiari dell'SPG" i paesi beneficiari del regime generale elencati nell'allegato II;

d) "paesi beneficiari dell'SPG+" paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell'allegato III;

e) "paesi beneficiari EBA" paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV;

f) "dazi della tariffa doganale comune" i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987[16], ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

g) "sezione" una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

---

[16] GU L 256 del 07/09/1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1228/2010 della Commissione (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 17).

h) "capitolo" un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

i) "sezione SPG" una sezione di cui all'allegato V, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;

j) "regime di accesso preferenziale al mercato" l'accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall'Unione europea;

k) "attuazione effettiva" l'attuazione integrale dell'insieme degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni pertinenti, in modo da garantire il rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i diritti in esse contenuti.

Articolo 3

1. Un elenco dei paesi ammissibili che include tutti i paesi in via di sviluppo figura nell'allegato I.

2. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi.

3. La Commissione informa i paesi ammissibili circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.

CAPO II

REGIME GENERALE

Articolo 4

1. Un paese ammissibile elencato nell'allegato I beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:

   a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari;

   o

   b) se beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre le stesse preferenze tariffarie del sistema, o condizioni più favorevoli, per la quasi totalità degli scambi.

2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi meno sviluppati.

Articolo 5

1. Un elenco dei paesi beneficiari dell'SPG che soddisfano i criteri enunciati all'articolo 4 figura nell'allegato II.

2. La Commissione riesamina l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

   a) la decisione di sopprimere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG, conformemente al paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l'entrata in vigore della decisione;

   b) la decisione di sopprimere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG, conformemente al paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato II sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4.

4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell'SPG circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

Articolo 6

1. I prodotti inclusi nel regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) sono elencati nell'allegato V.

2. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato V al fine di introdurre i cambiamenti necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 7

1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato V in quanto prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato V in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è del 20%.

3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell'allegato V come prodotti sensibili sono ridotti del 30%.

5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato V come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.

Articolo 8

1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione europea provenienti da detti paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell'Unione europea degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

2. Prima dell'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell'SPG. La decisione che istituisce tale elenco si applica a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

3. Ogni tre anni la Commissione riesamina l'elenco di cui al paragrafo 2 e decide, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7. Tale decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente alla sua entrata in vigore.

4. L'elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1° settembre dell'anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti al riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai pesi beneficiari dell'SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

5. La Commissione notifica al paese interessato la decisione presa a norma dei paragrafi 2 e 3.

6. Qualora l'allegato II sia modificato sulla base dei criteri definiti all'articolo 4, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti al paragrafo 1.

CAPO III

REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO

Articolo 9

1. Un paese beneficiario dell'SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se soddisfa le seguenti condizioni:

   a) è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII;

   b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui all'allegato VIII e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

   c) si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni di cui all'allegato VIII e a garantirne l'attuazione effettiva;

   d) accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l'attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni di cui all'allegato VIII; e

   e) si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all'articolo 13.

2. Qualora l'allegato II sia modificato, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità fissate al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all'allegato VII.

Articolo 10

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:

   a) un paese beneficiario dell'SPG ha presentato una domanda a tale fine; e

   b) dall'esame della domanda risulta che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VIII e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e).

3. Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. Al termine dell'esame della domanda, la Commissione decide se è opportuno concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), viene soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per istituire o modificare l'allegato III al fine di aggiungere un paese nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+, o di sopprimerlo da esso.

7. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore della relativa decisione.

8. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per stabilire norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne le scadenze, la presentazione delle domande e il loro trattamento.

Articolo 11

1. I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati nell'allegato IX.

2. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato IX in base alle modifiche alla nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.

Articolo 12

1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell'allegato IX originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 17041090 della nomenclatura combinata è limitato al 16% del valore in dogana.

Articolo 13

1. A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VIII e ne controlla l'attuazione effettiva esaminando le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

2. In questo contesto, un paese beneficiario collabora con la Commissione e comunica tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

Articolo 14

1. Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VIII, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari dell'SPG+ nell'ambito delle convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva di queste ultime.

2. La prima relazione di cui al paragrafo 1 è presentata due anni dopo l'applicazione delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento.

3. La relazione contiene:

   a) le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo competenti a titolo delle convenzioni elencate nell'allegato VIII per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e

   b) le conclusioni della Commissione quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti che prevedono la rendicontazione, la cooperazione con gli organi di controllo conformemente alle convenzioni corrispondenti e l'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VIII.

   La relazione può comprendere tutte le informazioni che la Commissione considera appropriate.

4. Nel formulare le conclusioni concernenti l'attuazione effettiva delle convenzioni menzionate nell'allegato VIII, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

Articolo 15

1. Si revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora un paese beneficiario non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

2. L'onere della prova per il rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), è a carico dei paesi beneficiari dell'SPG+.

3. Qualora, sulla base delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione esprimesse un dubbio ragionevole quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), essa adotta, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, una decisione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze

tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+. Tale avviso:

   a) indica le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto al rispetto degli impegni vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e

   b) fissa il periodo, di sei mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell'avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni.

5. La Commissione offre al paese beneficiario ogni opportunità di collaborare durante il periodo indicato al paragrafo 4, lettera b).

6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7. Entro tre mesi dalla data di scadenza del periodo specificato nell'avviso, la Commissione decide:

   a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; o

   b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta una decisione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

9. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato III al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie fissate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, tale decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione.

11. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima dell'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 9, la Commissione è abilitata ad abrogare la decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.

12. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale

di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

Articolo 16

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, essa ristabilisce le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. A tale scopo la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato III.

CAPO IV

REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI

Articolo 17

1. Un paese ammissibile elencato nell'allegato I beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato.

2. Un elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell'allegato IV.

   La Commissione riesamina costantemente tale elenco sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1, esso viene soppresso, mediante decisione della Commissione, dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione.

3. Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato IV.

   In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato IV a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA.

4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell'EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

Articolo 18

1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell'EBA.

2. Dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono una licenza di importazione.

3. La Commissione adotta, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 3, norme dettagliate per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[17].

CAPO V

DISPOSIZIONI DI REVOCA TEMPORANEA COMUNI A TUTTI I REGIMI

Articolo 19

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

   a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A;

   b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

   c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio del denaro;

   d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l'industria dell'Unione e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi dell'OMC, l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;

   e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l'Unione europea fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.

2. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 597/2009[18] o (CE) n. 1225/2009[19] per i motivi che giustificano tali misure.

3. Qualora la Commissione ritenga che esistano ragioni sufficienti che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo di uno dei regimi

---

17 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

18 Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

19 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1, essa adotta una decisione per aprire una procedura di revoca temporanea, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando l'apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:

   a) indica le ragioni sufficienti, di cui al paragrafo 3, che hanno motivato la decisione di aprire una procedura di revoca temporanea; e

   b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nei paesi beneficiari interessati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso.

5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all'inchiesta durante il periodo di controllo e di valutazione.

6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese, ove appropriato, le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare le sue osservazioni sulla relazione entro un mese.

8. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

   a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; o

   b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste in virtù dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

9. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere la procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

10. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare gli allegati II, III, IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie fissate all'articolo 1, paragrafo 2.

11. Se la Commissione decide una revoca temporanea, tale decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione.

12. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima dell'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 10, la Commissione è

abilitata ad abrogare la decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.

13. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

Articolo 20

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, essa ristabilisce le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi.

Articolo 21

1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull'osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l'altro che un paese beneficiario:

   a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

   b) assista l'Unione europea effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell'origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati;

   c) assista l'Unione europea consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l'inclusione nei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

   d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

   e) rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme;

   f) assista l'Unione europea nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine; si può presumere che esista la

frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

3. Qualora ritenga che esistano prove sufficienti che giustificano la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2, la Commissione decide, conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari del paese beneficiario.

4. Prima di adottare tale decisione, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicando le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2 che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze previste dal presente regolamento.

5. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 prima che questa diventi effettiva.

6. Il periodo di revoca temporanea non deve superare i sei mesi. Al termine di tale periodo la Commissione decide, conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o la proroga della revoca.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA

Sezione I

Salvaguardia generale

Articolo 22

1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei tre regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto, conformemente alle disposizioni seguenti.

2. Ai fini del presente capo, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

3. Ai fini del presente capo, per "parti interessate" si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.

4. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per stabilire norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

Articolo 23

Esistono gravi difficoltà qualora i produttori dell'Unione europea subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l'eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell'Unione europea, nella misura in cui siano disponibili le seguenti informazioni:

i) quota di mercato;

ii) produzione;

iii) scorte;

iv) capacità di produzione;

v) fallimenti;

vi) redditività;

vii) utilizzazione degli impianti;

viii) occupazione;

ix) importazioni;

x) prezzi.

Articolo 24

1. Se esistono elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione conduce un'inchiesta per determinare se è necessario ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune.

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova a prima vista sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia definite all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano a prima vista sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

3. Se risultano elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Qualora si apra un'inchiesta, l'avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne il ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro 12 mesi dall'apertura.

Articolo 25

Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione europea al quale sarebbe difficile porre rimedio, la Commissione è abilitata ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.

Articolo 26

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 3. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se non viene pubblicata alcuna decisione entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, l'inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente.

Articolo 28

I dazi doganali sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione europea, o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non venga prorogato in circostanze debitamente giustificate.

Sezione II

Salvaguardia nei settori tessile, dell'agricoltura e della pesca

Articolo 29

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, abolisce le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e

13 con riguardo ai prodotti della sezione SPG 11 b), o ai prodotti di cui ai codici 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, e 38249097 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; o

b) per i prodotti della sezione SPG 11 b), superi la quota di cui all'allegato VI, paragrafo 2, del valore delle importazioni nell'Unione europea di prodotti della sezione SPG 11 b) provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I durante tutti i periodi di dodici mesi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una quota non superiore all'8% delle importazioni nell'Unione europea di prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.

3. L'abolizione delle preferenze tariffarie ha effetto due mesi dopo la data di pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europe*a.

Articolo 30

Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione europea, in particolare in una o più regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione sospende i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

Articolo 31

La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente all'articolo 29 o 30 prima che questa diventi effettiva.

Sezione III

Sorveglianza nei settori dell'agricoltura e della pesca

Articolo 32

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell'Unione europea. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, decide, conformemente alla procedura di

esame di cui all'articolo 38, paragrafo 3, se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

2. Se le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo sono applicate ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all'articolo 24, paragrafo 4, è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

   a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l'ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 21; o

   b) qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

1. Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 34

1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all'1%, il dazio è totalmente sospeso.

2. Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

Articolo 35

1. Le statistiche del commercio estero di Eurostat costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente regolamento.

2. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono a Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio

delle preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/95 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di detto regolamento.

3. A norma dell'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4.

4. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti dei codici della nomenclatura combinata 0603, 08030019, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 e 38249097, onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni mese, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, non oltre tre mesi dall'immissione in libera pratica.

Articolo 36

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Un atto delegato adottato a norma del paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

---

[20] Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009).

Articolo 37

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione finché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato a norma del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 4. In tale caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo che il Parlamento europeo o il Consiglio hanno notificato la loro decisione di obiettare.

Articolo 38

1. La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 39

Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema che copre il periodo di due anni più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 40

I riferimenti al regolamento (CE) n. 732/2008 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

1. Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente alle disposizioni del presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio se l'inchiesta concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale

di incentivazione a titolo del presente regolamento entro un anno dalla data di applicazione del regolamento.

2. Le informazioni ottenute nel corso di un'inchiesta aperta a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.

Articolo 42

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 1° gennaio 2014.

3. Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze di cui al presente regolamento.

4. La Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

ALLEGATO I

(L'elenco di paesi di cui al presente allegato è indicativo, poiché è stato stabilito mediante applicazione dell'articolo 3 al momento della presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo della presente proposta di regolamento.

L'elenco definitivo dei paesi sarà stabilito conformemente all'articolo 3 un anno prima dell'applicazione del presente regolamento.)

PAESI AMMISSIBILI DEL SISTEMA DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

A	B
AE	Emirati arabi uniti
AF	Afghanistan
AG	Antigua e Barbuda
AL	Albania
AM	Armenia
AO	Angola
AR	Argentina
AZ	Azerbaigian
BA	Bosnia-Erzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BF	Burkina-Faso
BH	Bahrein
BI	Burundi
BJ	Benin
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivia
BR	Brasile
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BW	Botswana
BY	Bielorussia
BZ	Belize
CD	Congo, Repubblica democratica del

CF	Repubblica Centrafricana
CG	Congo
CI	Costa d'Avorio
CK	Isole Cook
CM	Camerun
CN	Repubblica popolare cinese
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Capo Verde
DJ	Gibuti
DM	Dominica
DO	Repubblica dominicana
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EG	Egitto
ER	Eritrea
ET	Etiopia
FJ	Figi
FM	Stati federati di Micronesia
GA	Gabon
GD	Grenada
GE	Georgia
GH	Ghana
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GT	Guatemala
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HN	Honduras
HR	Croazia
HT	Haiti
ID	Indonesia
IN	India
IQ	Iraq
IR	Iran
JM	Giamaica
JO	Giordania
KE	Kenya
KG	Repubblica del Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore

KN	Saint Kitts e Nevis
KW	Kuwait
KZ	Kazakstan
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LB	Libano
LC	Saint Lucia
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LY	Gran Giamahiria araba libica popolare socialista
MA	Marocco
MD	Repubblica moldova
ME	Montenegro
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macao
MR	Mauritania
MU	Mauritius
MV	Maldive
MW	Malawi
MX	Messico
MY	Malaysia
MZ	Mozambico
NA	Namibia
NE	Niger
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
OM	Oman
PA	Panama
PE	Perù
PG	Papua Nuova Guinea
PH	Filippine
PK	Pakistan
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RU	Federazione russa
RW	Ruanda

SA	Arabia Saudita
SB	Isole Salomone
SC	Seychelles
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	São Tomé e Príncipe
SV	El Salvador
SY	Repubblica araba siriana
SZ	Swaziland
TD	Ciad
TG	Togo
TH	Tailandia
TJ	Tagikistan
TL	Timor orientale
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TT	Trinidad e Tobago
TV	Tuvalu
TZ	Tanzania
UA	Ucraina
UG	Uganda
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VC	Saint Vincent e Grenadine
VE	Venezuela
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WS	Samoa
XK	Kosovo[21]
XS	Serbia
YE	Yemen
ZA	Sud Africa
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

[21] UNSCR 1244/1999.

PAESI BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PER I QUALI IL SISTEMA È STATO TEMPORANEAMENTE REVOCATO PER TUTTI O PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI TALI PAESI

BY	Bielorussia
MM	Myanmar

ALLEGATO II

(L'elenco di paesi di cui al presente allegato è indicativo, poiché è stato stabilito mediante applicazione dell'articolo 4 al momento della presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo della presente proposta di regolamento.

L'elenco definitivo dei paesi sarà stabilito conformemente all'articolo 5 un anno prima dell'applicazione del presente regolamento.)

PAESI BENEFICIARI[22] DEL REGIME GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

A	B
AF	Afghanistan
AM	Armenia
AO	Angola
AZ	Azerbaigian
BD	Bangladesh
BF	Burkina-Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BO	Bolivia
BT	Bhutan
CD	Congo, Repubblica democratica del
CF	Repubblica Centrafricana
CG	Congo
CN	Repubblica popolare cinese
CO	Colombia
CV	Capo Verde
DJ	Gibuti
EC	Ecuador
ER	Eritrea
ET	Etiopia
FM	Stati federati di Micronesia
GE	Georgia
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GT	Guatemala

[22] L'elenco include paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

GW	Guinea-Bissau
HN	Honduras
HT	Haiti
ID	Indonesia
IN	India
IQ	Iraq
IR	Iran
KG	Repubblica del Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MR	Mauritania
MV	Maldive
MW	Malawi
MZ	Mozambico
NE	Niger
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NP	Nepal
NR	Nauru
PE	Perù
PH	Filippine
PK	Pakistan
PY	Paraguay
RW	Ruanda
SB	Isole Salomone
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
ST	São Tomé e Príncipe
SV	El Salvador
SY	Repubblica araba siriana
TD	Ciad
TG	Togo
TH	Tailandia
TJ	Tagikistan
TL	Timor orientale

TM	Turkmenistan
TO	Tonga
TV	Tuvalu
TZ	Tanzania
UA	Ucraina
UG	Uganda
UZ	Uzbekistan
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WS	Samoa
YE	Yemen
ZM	Zambia

PAESI BENEFICIARI[23] DEL REGIME GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA A) PER I QUALI IL REGIME È STATO TEMPORANEAMENTE REVOCATO PER TUTTI O PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI TALI PAESI

MM	Myanmar

[23] L'elenco include paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese, o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

ALLEGATO III

(L'elenco di paesi di cui al presente allegato sarà stabilito conformemente all'articolo 10 in seguito a una richiesta.)

PAESI BENEFICIARI[24] DEL REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

A	B

[24] L'elenco include paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

PAESI BENEFICIARI[25] DEL REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA B) PER I QUALI IL REGIME È STATO TEMPORANEAMENTE REVOCATO PER TUTTI O PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI TALI PAESI

[25] L'elenco include paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese, o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

ALLEGATO IV

(L'elenco di paesi di cui al presente allegato è indicativo, poiché è stato stabilito mediante applicazione dell'articolo 17 al momento della presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo della presente proposta di regolamento.

L'elenco definitivo dei paesi sarà stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, un anno prima dell'applicazione del presente regolamento.)

PAESI BENEFICIARI[26] DEL REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA C)

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

A	B
AF	Afghanistan
AO	Angola
BD	Bangladesh
BF	Burkina-Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BT	Bhutan
CD	Congo, Repubblica Democratica del
CF	Repubblica Centrafricana
CV	Repubblica del Capo Verde
DJ	Gibuti
ER	Eritrea

[26] L'elenco include paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

ET	Etiopia
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GW	Guinea-Bissau
HT	Haiti
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LR	Liberia
LS	Lesotho
MG	Madagascar
ML	Mali
MM	Myanmar
MR	Mauritania
MV	Maldive
MW	Malawi
MZ	Mozambico
NE	Niger
NP	Nepal
RW	Ruanda
SB	Isole Salomone
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
ST	São Tomé e Principe

TD	Ciad
TG	Togo
TL	Timor orientale
TV	Tuvalu
TZ	Tanzania (Repubblica Unita di)
UG	Uganda
VU	Vanuatu
WS	Samoa
YE	Yemen
ZM	Zambia

PAESI BENEFICIARI[27] DEL REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA C) PER I QUALI IL REGIME È STATO TEMPORANEAMENTE REVOCATO PER TUTTI O PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI TALI PAESI

MM	Myanmar

[27] L'elenco include paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

ALLEGATO V

Elenco di prodotti inclusi nel regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

La colonna "Sezione" indica le sezioni SPG (articolo 2, lettera g))

La colonna "Capitolo" indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG (articolo 2, lettera h))

La colonna "Sensibile/Non sensibile" si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6) I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-1a	01	0101 10 90	Asini e altri, vivi, riproduttori di razza pura	S
		0101 90 19	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione	S
		0101 90 30	Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura	S
		0101 90 90	Muli e bardotti vivi	S
		0104 20 10 *	Riproduttori di razza pura della specie caprina	S
		0106 19 10	Conigli domestici vivi	S
		0106 39 10	Piccioni vivi	S
	02	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	S
		0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S
		0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione	S

		di prodotti farmaceutici	
	0207 14 91	Fegati di galli o di galline, congelati	S
	0207 27 91	Fegati di tacchine e di tacchini, congelati	S
	0207 36 89	Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche	S
	0208 90 70	Cosce di rane	NS
	0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	S
	0210 99 59	Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"	S
	0210 99 60	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	S
	0210 99 80	Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina	S
	0403 10 51	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	S
	0403 10 53		
	0403 10 59		
	0403 10 91		
	0403 10 93		
	0403 10 99		
	0403 90 71	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	S
	0403 90 73		
	0403 90 79		
	0403 90 91		
	0403 90 93		
	0403 90 99		
	0405 20 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39% e inferiore o uguale al 75%	S
	0405 20 30		
	0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	S
04	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né	S

			compresi altrove	
	05	0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge	S
		ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 10 90	S
S-1b	03	0301 10 90	Pesci ornamentali di mare, vivi	NS
		ex capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti della sottovoce 0604 91 40	S
S-2a	06	0604 91 40	Rami di conifere, freschi	NS
S-2b	07	0701	Patate, fresche o refrigerate	S
		0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	S
		0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	S
		0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	S
		0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate	S
		0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	S
		ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	S
		0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	S
		0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	S
		0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	S
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	S
		0709 51 00 ex 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50	S
		0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	S
		0709 60 99	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	S
		0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	S

		0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)	S
		0709 90 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	S
		0709 90 31*	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	S
		0709 90 40	Capperi, freschi o refrigerati	S
		0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	S
		0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	S
		ex 0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre	S
		0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	S
		ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85	S
		ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90	S
		ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19	S
		0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	S
		0714 20 10 *	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	NS
		0714 20 90	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano	S
		0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	NS
	08	0802 11 90	Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare	S
		0802 12 90		
		0802 21 00	Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate	S
		0802 22 00		
		0802 31 00	Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate	S
		0802 32 00		

0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	S
0802 50 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
0802 60 00	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	NS
0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
0802 90 85	Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
0803 00 11	Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche	S
0803 00 90	Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate	S
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	S
0804 20 10	Fichi, freschi o secchi	S
0804 20 90		
0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi	S
0804 40 00	Avocadi freschi o secchi	S
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre	S
0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	NS
0805 50 90	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche	S
0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi	S
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1° al 31 dicembre	S
0806 10 90	Altre uve, fresche	S
ex 0806 20	Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg	S
0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	S
0807 19 00		
0808 10 10	Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	S
0808 20 10	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31	S

	dicembre	
ex 0808 20 50	Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno	S
0808 20 90	Cotogne, fresche	S
ex 0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre	S
0809 20 05	Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche	S
ex 0809 20 95	Ciliege, fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)	S
ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S
ex 0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S
0809 40 90	Prugnole, fresche	S
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre	S
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	S
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi	S
0810 40 50	Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi	S
0810 40 90	Altri frutti del genere Vaccinium, freschi	S
0810 50 00	Kiwi, freschi	S
0810 60 00	Durian, freschi	S
0810 90 50	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi	S
0810 90 60		
0810 90 70		
0810 90 95	Altri frutti freschi	S
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20	S
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30	S

		0812 90 30	Papaie	NS
		0813 10 00	Albicocche, secche	S
		0813 20 00	Prugne	S
		0813 30 00	Mele, secche	S
		0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	S
		0813 40 30	Pere, secche	S
		0813 40 50	Papaie, secche	NS
		0813 40 95	Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806	NS
		0813 50 12	Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne	S
		0813 50 15	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne	S
		0813 50 19	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne	S
		0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802	S
		0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali	S
		0813 50 91	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi	S
		0813 50 99	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8	S
		0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	NS
S-2c	09	ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 20 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99	NS
		0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	S
		0901 21 00	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	S
		0901 22 00	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	S
		0901 90 90	Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione	S

		0904 20 10	Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati	S
		0905 00 00	Vaniglia	S
		0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	S
		0910 91 90	Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati	S
		0910 99 33	Timo; foglie di alloro	S
		0910 99 39		
		0910 99 50		
		0910 99 99	Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910	S
S-2d	10	ex 1008 90 90	Quinoa	S
	11	1104 29 18	Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento	S
		1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	S
		1106 10 00	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	S
		1106 30	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	S
		1108 20 00	Inulina	S
	12	ex capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20	S
		1209 21 00	Semi di erba medica, da sementa	NS
		1209 23 80	Altri semi di festuca, da sementa	NS
		1209 29 50	Semi di lupini, da sementa	NS
		1209 29 80	Altri semi da foraggio, da sementa	NS

		1209 30 00	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa	NS
		1209 91 10	Altri semi di ortaggi, da sementa	NS
		1209 91 90		
		1209 99 91	Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	NS
		1211 90 30	Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	NS
	13	ex capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00	S
		1302 12 00	Succhi ed estratti vegetali di liquirizia	NS
S-3	15	1501 00 90	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	S
		1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
		1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali	S
		1503 00 90	Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
		1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1505 00 10	Grasso di lana greggio	S
		1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1511 10 90	Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
		1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio	S
		1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro	S

			frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
		1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10	S
		1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	NS
		1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	S
		1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove	S
		1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge	S
		1522 00 10	Degras	S
		1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva	S
S-4a	16	1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato	S
		1602 20 10	Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra	S
		1602 41 90	Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
		1602 42 90	Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
		1602 49 90	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
		1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio	S
		1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della	S
		1602 90 72		

		1602 90 74	specie suina	
		1602 90 76		
		1602 90 78		
		1602 90 99		
		1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	S
		1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	S
		1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	S
S-4b		1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	S
		1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	S
	17	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	S
	18	Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	S
	19	ex capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91	S
		1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	NS
		1901 90 91	Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	NS
	20	ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19, 2008 20 39, e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, da 2008 40 51 a 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, da 2008 70 61 a 2008 70 98	S
		2008 20 19	Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove	NS
		2008 20 39		
	21	ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, e esclusi i prodotti delle sottovoci	S

			2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59	
		2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate	NS
		2102 20 19	Altri lieviti morti	NS
	22	ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40	S
	23	2302 50 00	Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi	S
		2307 00 19	Altre fecce di vino	S
		2308 00 19	Altri tipi di vinacce	S
		2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	NS
		2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari	S
		2309 90 10	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	NS
		2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	S
		2309 90 95	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49% su supporto organico o inorganico	S
		2309 90 99		
S-4c	24	Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	S
S-5	25	2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	NS
		2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	NS
		2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers") anche colorati	NS

	27	Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	NS
S-6a	28	2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio	NS
		2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	NS
		ex 2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00	NS
		2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico	NS
		2807 00	Acido solforico; oleum	NS
		2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	NS
		2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente	NS
		2810 00 90	Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici	NS
		2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	NS
		2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici	NS
		2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	NS
		2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)	S
		2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio	S
		2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario	NS
		2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	S
		2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	S
		2819	Ossidi e idrossidi di cromo	S
		2820	Ossidi di manganese	S
		2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70% o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3	NS
		2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	NS
		2823 00 00	Ossidi di titanio	S
		2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione	NS
		ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi	NS

	inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00	
2825 10 00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	S
2825 80 00	Ossidi di antimonio	S
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro	NS
ex 2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri	NS
2827 10 00	Cloruro di ammonio	S
2827 32 00	Cloruro di alluminio	S
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	NS
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	NS
ex 2830	Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no	NS
2830 10 00	Solfuri di sodio	S
2831	Ditioniti e solfossilati	NS
2832	Solfiti; tiosolfati	NS
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)	NS
2834 10 00	Nitriti	S
2834 21 00	Nitrati	NS
2834 29		
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no	S
ex 2836	Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio	NS
2836 20 00	Carbonato di disodio	S
2836 40 00	Carbonati di potassio	S
2836 60 00	Carbonato di bario	S
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	NS

	2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	NS
	2840	Borati; perossoborati (perborati)	NS
	ex 2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00	NS
	2841 61 00	Permanganato di potassio	S
	2842	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi	NS
	2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	NS
	ex 2844 30 11	Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi	NS
	ex 2844 30 51	Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi	NS
	2845 90 90	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti	NS
	2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	NS
	2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	NS
	2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	NS
	ex 2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30	NS
	2849 20 00	Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no	S
	2849 90 30	Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no	S
	ex 2850 00	Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849	NS
	Ex 2850 00 60	Siliciuri, di costituzione chimica definita o no	S
	2852 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami	NS
	2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria	NS

		compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	
29	2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	S
	ex 2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00	NS
	2904 20 00	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	S
	ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44	S
	2905 45 00	Glicerolo (glicerina)	NS
	2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
	ex 2907	Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00; fenoli-alcoli	NS
	2907 15 90	Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo	S
	ex 2907 22 00	Idrochinone	S
	2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	NS
	2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S
	2910	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
	2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
	ex 2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00	NS
	2912 41 00	Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	S
	2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	NS
	ex 2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00	NS
	2914 11 00	Acetone	S
	2914 21 00	Canfora	S

2914 22 00	Cicloesanone e metilcicloesanoni	S
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S
ex 2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14	NS
ex 2916 11 00	Acido acrilico	S
2916 12	Esteri dell'acido acrilico	S
2916 14	Esteri dell'acido metacrilico	S
ex 2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00	NS
2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	S
ex 2917 12 00	Acido adipico e suoi sali	S
2917 14 00	Anidride maleica	S
2917 32 00	Ortoftalati di diottile	S
2917 35 00	Anidride ftalica	S
2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali	S
ex 2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e ex 2918 29 00	NS
2918 14 00	Acido citrico	S
2918 15 00	Sali ed esteri dell'acido citrico	S
2918 21 00	Acido salicilico e suoi sali	S
2918 22 00	Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	S
Ex 2918 29 00	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri	S
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati	NS

	alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2921	Composti a funzione ammina	S
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate	S
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	NS
ex 2924	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00	S
2924 23 00	Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	NS
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina	NS
ex 2926	Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00	NS
2926 10 00	Acrilonitrile	S
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	S
2928 00 90	Altri derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	NS
2929 10	Isocianati	S
2929 90 00	Altri composti ad altre funzioni azotate	NS
2930 20 00	Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	NS
2930 30 00		
Ex 2930 90 99		
2930 40 90	Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	S
2930 50 00		
2930 90 13		
2930 90 16		
2930 90 20		
2930 90 60		
Ex 2930 90 99		
2931 00	Altri composti organo-inorganici	NS

		ex 2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00	NS
		2932 12 00	2-Furaldeide (furfurale)	S
		2932 13 00	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	S
		2932 21 00	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	S
		ex 2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00	NS
		2933 61 00	Melamina	S
		2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	NS
		2935 00 90	Altri solfonammidi	S
		2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	NS
		ex 2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	S
		ex 2940 00 00	Ramnosio, raffinosio, mannosio	NS
		2941 20 30	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	NS
		2942 00 00	Altri composti organici	NS
		3103 10	Perfosfati	S
		3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	S
	32	ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)	NS
		3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti",	S

		anche di costituzione chimica definita	
	3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
33	Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche	NS
34	Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	NS
	3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	S
	3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine	NS
	3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	NS
	3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	NS
	3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	NS
	3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg	NS
35	3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	S
36	Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	NS
37	Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	NS
38	ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60	NS
	3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito	S
	3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	S

		3823 12 00	Acido oleico	S
		3823 70 00	Alcoli grassi industriali	S
		3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38	S
		ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00	NS
		3901	Polimeri di etilene, in forme primarie	S
		3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie	S
		3903	Polimeri di stirene, in forme primarie	S
		3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	S
		3906 10 00	Poli(metacrilato di metile)	S
		3907 10 00	Poliacetali	S
		3907 60	Poli(etilene tereftalato)	S
		3907 99	Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi	S
		3908	Poliammidi, in forme primarie	S
		3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	S
		Ex 3921 90 10	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati	S
S-7a	39	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene	S
		ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010	NS
S-7b	40	4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata	S
S-8a	41	ex 4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19	S
		ex 4106 31 00	Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti	NS
		4106 32 00		

			preparati	
		4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	S
		4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	S
		ex 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00	NS
		4113 10 00	Di caprini	S
		4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	S
		4115 10 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	S
		ex capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203	NS
		4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta	S
	42	4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	S
S-8b	43	Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	NS
S-9a	44	ex capitolo 44	Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna	NS
		4410	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S

		4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S
		4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	S
		4418 10	Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno	S
		4418 20 10	Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 3 del capitolo 44	S
		4418 71 00	Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno	S
		4420 10 11	Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 3 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 3 del capitolo 44	S
		4420 90 10		
		4420 90 91		
		ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503	NS
	45	4503	Lavori di sughero naturale	S
S-9b	46	Capitolo 46	lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio	S
	50	Capitolo 50	Seta	S
	51	ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine	S
	52	Capitolo 52	Cotone	S
	53	Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	S
	54	Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	S
	55	Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	S
	56	Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia	S
	57	Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	S
	58	Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	S
	59	Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	S
S-11a	60	Capitolo 60	Stoffe a maglia	S
S-11b	61	Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	S

	62	Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	S
	63	Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci	S
S-12a	64	Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	S
	65	Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	NS
	66	Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	S
S-12b	67	Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	NS
	68	Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	NS
	69	Capitolo 69	Prodotti ceramici	S
S-13	70	Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	S
	71	ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117	NS
S-14		7117	Minuterie di fantasia	S
	72	7202	Ferro-leghe	S
S-15a	73	Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio	NS
S-15b	74	Capitolo 74	Rame e lavori di rame	S
	75	7505 12 00	Barre, profilati e fili, di leghe di nichel	NS
		7505 22 00	Fili, di leghe di nichel	NS
		7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	NS
		7507 20 00	Accessori per tubi, di nichel	NS
	76	ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601	S
	78	ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801	S
	79	ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903	S
	81	ex capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20	S

	82	Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	S
	83	Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	S
S-16	84	ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10	NS
		8401 10 00	Reattori nucleari	S
		8407 21 10	Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3	S
	85	ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, da 8519 30, 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, da 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12	NS
		8516 50 00	Forni a microonde	S
		8517 69 39	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	S
		8517 70 15 8517 70 19	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti	S
		8519 20 8519 30	Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi	S
		8519 81 11 to 8519 81 45	Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S
		8519 81 85	Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette	S
		8519 89 11 to 8519 89 19	Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S
		8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	S
		8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere;	S

			fotocamere digitali e videocamere digitali	
		8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	S
		8528 49	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	S
		8528 59		
		8528 69 to 8528 72		
		8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	S
		8540 11	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie	S
		8540 12 00		
S-17a	86	Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi	NS
S-17b	87	ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 e 8714	NS
		8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente	S
		8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa	S
		8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	S
		8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)	S
		8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	S
		8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine	S
		8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	S

		8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	S
		8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car")	S
		8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	S
		8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	S
	88	Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti	NS
	89	Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	NS
	90	Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	S
	91	Capitolo 91	Orologeria	S
S-18	92	Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	NS
	94	ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405	NS
		9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	S
	95	ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99	NS
		9503 00 35 to 9503 00 99	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	S
S-20	96	Capitolo 96	Lavori diversi	NS"

ALLEGATO VI

Modalità di applicazione dell'articolo 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano quando la percentuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 17,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 11 b) quando la percentuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 14,5%.

ALLEGATO VII

Modalità di applicazione del capo III

1. Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s'intende un paese:

   a) le cui sette sezioni principali delle importazioni coperte dall'SPG nell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IX rappresentano più del 75% in valore di tutte le sue importazioni di prodotti elencati nell'allegato IX, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi;

   e

   b) le cui importazioni nell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IX rappresentano meno del 2% in valore di tutte le sue importazioni nell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IX originari di paesi elencati nell'allegato II, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del paragrafo 1 sono quelli disponibili il 1° settembre dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3. Ai fini dell'articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del paragrafo 1 sono quelli disponibili il 1° settembre dell'anno precedente a quello in cui è stata adottata la decisione menzionata nell'articolo 11, paragrafo 2.

ALLEGATO VIII

Convenzioni di cui all'articolo 9

PARTE A

Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948)

2. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966)

4. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5. Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)

6. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)

7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

8. Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)

9. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

10. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

11. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

12. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958)

14. Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

15. Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)

PARTE B

Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

16. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973)

17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987)

18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)

19. Convenzione sulla biodiversità (1992)

20. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

21. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000)

22. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1998)

24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)

ALLEGATO IX

Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

La colonna "Sezione" indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera g)]

La colonna "Capitolo" indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera h)]

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
S-1a	01	0101 10 90	Asini e altri, vivi, riproduttori di razza pura	
		0101 90 19	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione	
		0101 90 30	Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura	
		0101 90 90	Muli e bardotti vivi	
		0104 20 10 *	Riproduttori di razza pura della specie caprina	
		0106 19 10	Conigli domestici vivi	
		0106 39 10	Piccioni vivi	
	02	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	
		0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o	

	mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	
0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	
0207 14 91	Fegati di galli o di galline, congelati	
0207 27 91	Fegati di tacchine e di tacchini, congelati	
0207 36 89	Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche	
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 55	
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	
0210 99 59	Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"	
0210 99 60	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	
0210 99 80	Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della	

			specie ovina e caprina	
		0403 10 51	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	
		0403 10 53		
		0403 10 59		
		0403 10 91		
		0403 10 93		
		0403 10 99		
		0403 90 71	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	
		0403 90 73		
		0403 90 79		
		0403 90 91		
		0403 90 93		
		0403 90 99		
		0405 20 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39% e inferiore o uguale al 75%	
		0405 20 30		
		0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	
		0409 00 00	Miele naturale	
	04	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	
	05	0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge	
S-1b	03	Capitolo 3[28]	Pesci e crostacei, molluschi e altri	

[28] Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6%.

			invertebrati acquatici	
S-2a	06	Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	
S-2b	07	0701	Patate, fresche o refrigerate	
		0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	
		0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	
		0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	
		0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate	
		0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	
		ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	
		0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	
		0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	
		0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	
		0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce	
		ex 0709 59		

	07095950	
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	
0709 60 99	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)	
0709 90 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	
0709 90 31*	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	
0709 90 40	Capperi, freschi o refrigerati	
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	
ex 0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre	
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	

0710	Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 07112090	
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 07129019	
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	
0714 20 10 *	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	
0714 20 90	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano	
0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	

08	0802 11 90	Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare	
	0802 12 90		
	0802 21 00	Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate	
	0802 22 00		
	0802 31 00	Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate	
	0802 32 00		
	0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	
	0802 50 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	
	0802 60 00	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	
	0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	
	0802 90 85	Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	
	0803 00 11	Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche	
	0803 00 90	Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate	
	0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	
	0804 20 10	Fichi, freschi o secchi	
	0804 20 90		
	0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi	
	0804 40 00	Avocadi freschi o secchi	
	ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma),	

	clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre	
0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	
0805 50 90	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche	
0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi	
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1° al 31 dicembre	
0806 10 90	Altre uve, fresche	
ex 0806 20	Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 08062030, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg	
0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	
0807 19 00		
0808 10 10	Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	
0808 20 10	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	
ex 0808 20 50	Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno	
0808 20 90	Cotogne, fresche	
ex 0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31	

	dicembre	
0809 20 05	Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche	
ex 0809 20 95	Ciliege, fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)	
ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	
ex 0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	
0809 40 90	Prugnole, fresche	
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre	
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi	
0810 40 50	Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi	
0810 40 90	Altri frutti del genere Vaccinium, freschi	
0810 50 00	Kiwi, freschi	
0810 60 00	Durian, freschi	
0810 90 50	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi	
0810 90 60		
0810 90 70		
0810 90 95	Altri frutti freschi	

0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	
0813 10 00	Albicocche, secche	
0813 20 00	Prugne	
0813 30 00	Mele, secche	
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	
0813 40 30	Pere, secche	
0813 40 50	Papaie, secche	
0813 40 95	Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806	
0813 50 12	Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne	
0813 50 15	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne	
0813 50 19	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella	

			delle voci da 0801 a 0806), con prugne	
		0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802	
		0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali	
		0813 50 91	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi	
		0813 50 99	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8	
		0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
S-2c	09	Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	
S-2d	10	ex 1008 90 90	Quinoa	
	11	1104 29 18	Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.	
		1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	

		1106 10 00	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	
		1106 30	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	
		1108 20 00	Inulina	
	12	ex capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20	
	13	Capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	
S-3	15	1501 00 90	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	
		1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
		1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali	
		1503 00 90	Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
		1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini,	

	anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1505 00 10	Grasso di lana greggio	
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1511 10 90	Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio	
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o	

			totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	
		1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	
		1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove	
		1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge	
		1522 00 10	Degras	
		1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva	
S-4a	16	1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato	
		1602 20 10	Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra	

		1602 41 90	Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	
		1602 42 90	Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	
		1602 49 90	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	
		1602 50 31, 1602 50 95	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi	
		1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio	
		1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina	
		1602 90 72		
		1602 90 74		
		1602 90 76		
		1602 90 78		
		1602 90 99		
		1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	
		1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	

		1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	
S-4b		1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	
		1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	
	17	1704[29]	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	
	18	Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	
	19	Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	
	20	Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	
	21	ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59	
	22	ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40	
	23	2302 50 00	Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi	
		2307 00 19	Altre fecce di vino	
		2308 00 19	Altri tipi di vinacce	

[29] Il dazio specifico per i prodotti del codice NC 1704 è limitato al 16% del valore in dogana.

		2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	
		2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari	
		2309 90 10	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	
		2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	
		2309 90 95	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49% su supporto organico o inorganico	
		2309 90 99		
S-4c	24	Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	
S-5	25	2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	

		2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	
		2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers") anche colorati	
	27	Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	
S-6a	28	2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio	
		2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	
		ex 2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00	
		2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico	
		2807 00	Acido solforico; oleum	
		2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	
		2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente	
		2810 00 90	Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici	
		2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	
		2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici	

2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)	
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio	
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario	
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	
2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	
2819	Ossidi e idrossidi di cromo	
2820	Ossidi di manganese	
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70% o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3	
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	
2823 00 00	Ossidi di titanio	
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione	
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli	
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri	

	sali complessi del fluoro	
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri	
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no	
2831	Ditioniti e solfossilati	
2832	Solfiti; tiosolfati	
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)	
2834 10 00	Nitriti	
2834 21 00	Nitrati	
2834 29		
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no	
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio	
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	
2840	Borati; perossoborati (perborati)	

2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici	
2842	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi	
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	
ex 2844 30 11	Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi	
ex 2844 30 51	Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi	
2845 90 90	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti	
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	

		2849	polifosfati, di costituzione chimica definita o no	
		2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849	
		2852 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami	
		2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	
	29	2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	
		2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati	
		ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44	
		2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2907	Fenoli; fenoli-alcoli	
		2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	
		2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-	

	fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2910	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide	
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	
2914	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi;	

	loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2921	Composti a funzione ammina	
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate	
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	
2924	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico	
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina	
2926	Composti a funzione nitrile	
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	

2928 00 90	Altri derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	
2929 10	Isocianati	
2929 90 00	Altri composti ad altre funzioni azotate	
2930 20 00	Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	
2930 30 00		
Ex 2930 90 99		
2930 40 90	Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	
2930 50 00		
2930 90 13		
2930 90 16		
2930 90 20		
2930 90 60		
Ex 2930 90 99		
2931 00	Altri composti organo-inorganici	
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno	
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	
2935 00 90	Altri solfonammidi	
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	

		2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	Corretto conformemente alla descrizione NC
		2941 20 30	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	
		2942 00 00	Altri composti organici	
S-6b		3102	Concimi minerali o chimici azotati	
		3103 10	Perfosfati	
	31	3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	
	32	ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)	
	33	Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche	

34	Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	
35	3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	
	3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine	
	3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	
	3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	
	3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	
	3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg	
	3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	

	36	Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	
	37	Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	
	38	ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60	
S-7a	39	Capitolo 39	Materie plastiche e articoli di materia plastica	
S-7b	40	Capitolo 40	gomma e articoli di gomma	
S-8a	41	ex 4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19	
		ex 4106 31 00	Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati	
		4106 32 00		
		4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	
		4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di	

			ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	
		4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	
		4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	
		4115 10 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	
	42	Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella	
S-8b	43	Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	
S-9a	44	Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno	
	45	Capitolo 45	sughero e articoli di sughero	
S-9b	46	Capitolo 46	lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio	
S-11a	50	Capitolo 50	Seta	
	51	ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine	
	52	Capitolo 52	Cotone	
	53	Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e	

			tessuti di filati di carta	
	54	Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	
	55	Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	
	56	Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia	
	57	Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	
	58	Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	
	59	Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	
	60	Capitolo 60	Stoffe a maglia	
	61	Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	
	62	Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	
S-11b	63	Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci	
S-12a	64	Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	
S-12b	65	Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	
	66	Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro	

			parti	
	67	Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	
	68	Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	
	69	Capitolo 69	Prodotti ceramici	
S-13	70	Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	
S-14	71	Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	
	72	7202	Ferro-leghe	
S-15a	73	Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio	
S-15b	74	Capitolo 74	Rame e lavori di rame	
	75	7505 12 00	Barre, profilati e fili, di leghe di nichel	
		7505 22 00	Fili, di leghe di nichel	
		7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	
		7507 20 00	Accessori per tubi, di nichel	
	76	ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601	
	78	ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801	
	79	ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903	

	81	ex capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20	
	82	Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	
	83	Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	
	84	Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi	
S-16	85	Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi	
S-17a	86	Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi	
S-17b	87	Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli	

			terrestri, loro parti ed accessori	
	88	Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti	
	89	Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	
	90	Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	
	91	Capitolo 91	Orologeria	
S-18	92	Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	
	94	Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	
	95	Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	
S-20	96	Capitolo 96	Lavori diversi	

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: EURO 16 653 700 000 (bilancio 2011)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☒ Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(Milioni di EURO al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate[30]	periodo di 1 anno con inizio 1.1.2014	2014
Articolo 120	*Incidenza sulle risorse proprie*		-1.792,9

Situazione a seguito dell'azione					
	2015	2016			
Articolo 120	-1.882,4	-1.976,7			

[30] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione. Conformemente all'attuale decisione sulle risorse proprie, decisione del Consiglio (CE, Euratom) n. 436/2007, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17-21). L'entrata in vigore di una nuova decisione sulle risorse proprie potrebbe comportare cambiamenti.

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) fornisce, a determinate condizioni, preferenze doganali a determinati prodotti che entrano sul mercato dell'UE.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (2009), tali preferenze rappresentano nel quadro dell'attuale regolamento SPG una perdita di entrate pari a 2 970 milioni di euro per l'UE (allegato 1).

La perdita di benefici è ottenuta moltiplicando l'importo delle importazioni preferenziali per il margine preferenziale, che corrisponde alla differenza tra il tasso del dazio NPF e il tasso preferenziale.

Rispetto ad una situazione caratterizzata dall'assenza di preferenze, il nuovo regolamento genera quindi una perdita di entrate pari a 2 103 milioni di euro (allegato 2) nonché entrate supplementari pari a 230,7 milioni di euro (allegato 3) risultanti dalla nuova graduazione (abolizione delle preferenze per determinati prodotti/paesi a seconda dell'importanza delle loro importazioni).

Di conseguenza, la perdita totale di entrate sarà pari a 1 872 milioni di euro (importo lordo), con la seguente ripartizione tra i diversi regimi:

Milioni di euro	Importazioni pref.	Perdita di entrate	Entrate risultanti dalla nuova graduazione	Perdite complessive
EBA	6.237	730	-	730
SPG +	2.835	307	-	307
SPG	31.066	1.066	231	835
Totale	40.138	2.103	231	1.872

Supponendo un aumento delle importazioni pari al 5% all'anno e dopo una deduzione del 25% a titolo delle spese di riscossione sostenute dagli Stati membri, la seguente tabella fornisce una stima delle perdite di entrate per il bilancio dell'UE (importo netto) per i prossimi esercizi:

Anno	Perdita di entrate	Deduzione del 25% "spese di riscossione degli Stati membri"

2009	1.872	1.404
2010	1.966	1.474
2011	2.064	1.548
2012	2.167	1.625
2013	2.276	1.707
2014	2.389	1.792
2015	2.509	1.882
2016	2.634	1.976

Milioni di euro	Importazioni pref.	Perdita di entrate	Perdite complessive
EBA	6.237	730	730
SPG +	3.535	358	358
SPG	49.777	1.883	1.883
Totale	59.548	2.970	2.970

Geonom. Codice paese	Paesi EBA	Importazioni totali (in migliaia di euro)	Importazioni ammissibili (in migliaia di euro)	Importazioni preferenziali (in migliaia di euro)	Media NPF	Media del tasso EBA	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di euro)
0660	Afghanistan	14.447,35	3.726,67	191,08	4,67	-	7,59
0330	Angola	4.909.695,94	32.556,26	8.023,71	3,12	-	951,97
0666	Bangladesh	5.801.965,43	5.722.986,23	4.543.072,26	6,60	-	538.334,34
0284	Benin	27.597,45	11.167,34	10.002,40	3,23	-	97,00
0675	Bhutan	2.326,87	490,07	65,78	3,15	-	4,99
0236	Burkina Faso	62.845,77	6.084,59	5.423,67	3,45	-	424,11
0328	Burundi	38.944,98	388,87	12,05	3,62	-	0,61
0696	Cambogia	764.629,86	747.022,87	553.642,71	7,40	-	64.468,62
0247	Repubblica del Capo Verde	26.017,26	24.247,70	23.368,17	4,32	-	4.059,07
0306	Repubblica Centrafricana	43.577,66	120,57	-	3,20	-	-
0244	Ciad	117.616,36	2.130,44	-	2,94	-	-
0375	Comore	8.131,51	2.701,81	-	1,90	-	-
0338	Gibuti	22.665,42	19.550,17	18.520,34	3,31	-	1.118,89
0310	Guinea equatoriale	1.477.404,72	77.354,80	64.480,10	2,79	-	3.357,89
0336	Eritrea	3.503,58	2.650,85	2.269,99	5,37	-	222,20
0334	Etiopia	379.891,07	143.869,65	138.722,82	4,58	-	9.907,73
0252	Gambia	10.925,07	6.394,59	6.213,43	6,32	-	431,66
0260	Guinea	381.294,25	9.712,25	373,72	3,87	-	21,67
0257	Guinea-Bissau	2.434,76	785,56	97,09	3,33	-	10,07
0452	Haiti	18.916,90	9.534,19	1.343,26	5,60	-	69,39
0812	Kiribati	345,53	158,29	8,57	4,96	-	0,45
0684	Repubblica democratica popolare del Laos	138.008,03	120.540,18	107.208,79	8,13	-	11.420,11
0395	Lesotho	101.269,96	2.237,59	371,90	8,69	-	17,59
0268	Liberia	530.894,47	1.481,90	17,10	3,26	-	1,30
0370	Madagascar	451.596,69	376.239,78	13.190,48	6,19	-	400,53
0386	Malawi	231.298,65	186.007,58	164.448,31	4,44	-	27.785,26
0232	Mali	18.237,29	2.242,75	1.376,26	4,04	-	73,85
0228	Mauritania	371.233,97	110.306,61	106.545,25	5,64	-	9.857,13

0366	Mozambico	675.687,33	624.751,73	30.355,79	3,57	-	4.699,67
0676	Myanmar	155.864,99	-	-	7,45	-	-
0672	Nepal	74.241,43	65.236,52	59.541,54	6,06	-	5.247,16
0240	Niger	219.088,61	1.818,45	706,40	3,16	-	25,39
0324	Ruanda	37.491,23	504,37	-	3,66	-	-
0311	São Tomé e Principe	6.457,74	463,16	214,94	3,94	-	18,19
0248	Senegal	260.355,80	191.200,42	186.600,61	4,99	-	21.172,79
0264	Sierra Leone	99.519,20	3.913,78	2.378,64	3,79	-	13,05
0342	Somalia	412,83	28,81	-	5,78	-	-
0224	Sudan	104.284,84	14.188,90	13.447,83	3,17	-	15,06
0352	Tanzania (Repubblica Unita di)	346.020,18	184.909,49	29.646,52	3,72	-	5.114,89
0322	Congo, Repubblica Democratica del	324.441,06	9.304,07	6.797,51	3,62	-	794,55
0667	Maldive	49.107,40	47.542,26	47.263,67	5,34	-	9.032,26
0806	Isole Salomone	21.029,09	20.577,99	19.965,05	4,11	-	2.534,61
0626	Timor orientale	3.634,41	34,07	-	2,79	-	-
0280	Togo	257.776,73	12.568,69	11.959,78	4,16	-	835,16
0807	Tuvalu	37,32	13,28	-	2,30	-	-
0350	Uganda	371.119,75	137.293,68	2.156,09	3,91	-	231,22
0816	Vanuatu	20.963,20	1.811,31	1.745,56	3,36	-	116,52
0653	Yemen	27.900,27	15.269,91	13.466,46	3,66	-	2.024,27
0378	Zambia	185.674,16	78.378,01	41.565,19	3,21	-	4.811,30
		19.198.824,37	9.032.499,05	6.236.800,82			729.730,12

Geonom. Codice paese	Paesi SPG+	Importazioni totali (in migliaia di euro)	Importazioni ammissibili (in migliaia di euro)	Importazioni preferenziali (in migliaia di euro)	Media NPF	Media del tasso SPG+	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di euro)
0077	Armenia	160.148,42	69.955,76	62.834,61	6,33	-	2.648,47
0078	Azerbaigian	7.287.537,50	60.603,87	35.419,15	3,16	-	1.679,56
0516	Bolivia	183.388,65	51.277,92	49.854,44	5,53	-	1.002,18
0480	Colombia	3.793.687,15	575.899,97	474.962,65	5,04	0,00	47.383,77
0500	Ecuador	1.874.692,08	984.924,55	972.965,58	5,78	0,02	137.486,11
0428	El Salvador	198.527,64	84.369,86	67.415,54	5,54	-	14.461,53
0076	Georgia	478.055,70	100.045,70	76.904,89	4,00	-	4.020,76

0416	Guatemala	357.157,36	179.380,75	144.349,71	5,99	0,01	12.830,26
0424	Honduras	514.434,68	175.799,24	149.312,71	5,76	0,02	13.243,36
0716	Mongolia	44.482,41	9.283,05	8.352,31	5,26	-	885,09
0432	Nicaragua	165.519,44	74.808,12	50.058,93	5,89	0,03	4.623,05
0520	Paraguay	358.744,71	13.196,65	11.487,94	4,44	-	736,85
0504	Perù	3.128.555,78	762.409,29	730.697,38	5,58	0,00	66.303,81
		18.544.931,52	3.141.954,72	2.834.615,83			307.304,79

Geonom. Codice paese	Paesi SPG generale	Importazioni totali (in migliaia di euro)	Importazioni ammissibili (in migliaia di euro)	Importazioni preferenziali (in migliaia di euro)	Media NPF	Media del tasso SPG	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di euro)
0720	Repubblica popolare cinese	212.907.163,09	2.656.693,72	1.479.028,72	4,46	2,75	62.448,44
0664	India	25.009.161,69	16.055.604,36	13.028.769,84	4,51	2,74	432.384,72
0700	Indonesia	11.571.832,86	5.074.782,31	3.383.547,47	4,81	3,02	126.244,36
0616	Repubblica islamica dell'Iran	8.435.108,02	611.905,91	486.283,57	4,39	2,44	14.902,66
0612	Iraq	5.918.588,38	4.888,58	190,51	4,95	3,68	6,67
0083	Kirghizistan	28.984,26	5.837,24	3.011,64	5,02	4,91	102,36
0824	Isole Marshall	308.026,36	10.869,42	-	2,07	0,41	-
0823	Stati federati di Micronesia	621,31	88,48	81,42	5,18	3,04	5,74
0803	Nauru	156,03	48,11	23,99	1,45	0,55	0,79
0288	Nigeria	10.425.469,63	288.821,03	234.948,73	3,94	2,14	6.663,90
0662	Pakistan	3.273.938,08	2.817.143,30	2.634.483,61	5,21	3,62	64.126,18
0669	Sri Lanka	2.001.433,76	1.637.164,09	1.198.613,09	5,70	4,04	31.593,15
0082	Tagikistan	74.424,97	15.128,50	14.358,94	4,43	4,18	307,61
0680	Tailandia	14.146.945,51	6.994.662,77	4.218.929,88	5,03	3,14	163.845,85
0318	Congo	695.802,30	41.438,23	32.802,54	2,81	1,52	849,24
0708	Filippine	3.804.580,35	1.124.540,37	723.669,31	5,03	3,14	25.832,97
0817	Tonga	223,24	190,82	1,15	4,02	2,75	0,03
0080	Turkmenistan	426.482,85	62.833,71	55.026,95	4,54	3,85	2.302,70
0072	Ucraina	7.604.871,59	2.282.534,43	1.621.706,94	4,23	2,55	53.327,90
0081	Uzbekistan	310.740,87	71.907,39	60.983,32	4,30	2,88	1.251,34
0690	Vietnam	7.746.820,82	3.510.048,52	1.890.023,95	5,15	3,33	79.635,87
		314.691.375,97	43.267.131,27	31.066.485,58			1.065.832,47

Geonom. Codice paese	Paesi SPG	Sezioni soggette a graduazione	Importazioni totali (in migliaia di euro)	Importazioni ammissibili (in migliaia di euro)	Importazioni preferenziali (in migliaia di euro)	Media NPF	Media del tasso SPG	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di euro)
0720	Cina	S-1a	555.279,31	5.428,29	5.087,88	1,54	3	259,43
0720	Cina	S-1b	1.162.093,60	1.135.388,31	263.691,45	10,1	6,17	14.864,34
0720	Cina	S-2b	639.335,05	412.877,75	356.815,88	7,81	5,44	11.567,31
0720	Cina	S-2c	187.976,19	42.093,08	37.975,29	3	2,73	1.415,48
0720	Cina	S-2d	466.905,06	56.881,42	43.217,79	2,36	3,21	1.363,62
0720	Cina	S-4b	940.972,74	660.294,07	504.990,80	11,32	8,74	20.026,13
0720	Cina	S-20	22.655.241,98	-	-	2,62	0,16	-
0664	India	S-2c	280.248,23	23.379,82	21.291,88	2,85	2,73	1.067,71
0664	India	S-5	2.004.199,77	855.510,25	372.378,49	0,59	-	17.432,13
0664	India	S-6a	1.582.912,66	1.181.777,25	714.935,56	4,47	0,85	39.323,98
0664	India	S-6b	1.155.282,00	444.081,07	413.877,12	3,81	0,3	19.816,39
0664	India	S-8a	119.658,54	104.707,98	96.603,30	3,08	1,84	3.340,80
0664	India	S-17b	2.060.470,89	1.933.428,82	1.193.084,97	5,18	2,16	42.428,13
0700	Indonesia	S-1a	15.538,24	13.989,51	13.989,51	0,58	-	895,33
0700	Indonesia	S-3	1.887.166,53	-	-	8	5,89	-
0288	Nigeria	S-8a	98.082,34	74.459,97	73.251,72	2,39	0,33	2.552,24
0680	Tailandia	S-4a	980.815,42	420.081,51	203.991,32	17	11,4	21.097,59
0680	Tailandia	S-4b	605.705,59	451.292,76	392.541,53	11,45	8,42	14.545,35
0680	Tailandia	S-14	930.795,88	-	-	0,81	-	-
0680	Tailandia	S-17b	845.632,91	796.572,76	201.448,42	5,28	2,05	7.335,46
0072	Ucraina	S-3	327.676,22	325.777,60	323.495,63	7,48	4,49	10.259,75
0072	Ucraina	S-17a	64.565,88	61.046,91	59.378,86	1,84	-	1.213,59
			39.566.555,03	8.999.069,13	5.292.047,40			230.804,76